DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 138/2007

del 26 ottobre 2007

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 100/2007 del 28 settembre 2007 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi ([2]).

(3) Il regolamento (CE) n. 183/2005 abroga la direttiva 95/69/CE del Consiglio ([3]) e la direttiva 98/51/CE della Commissione ([4]), che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

(4) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1) dopo il punto 31l (Decisione 2006/677/CE della Commissione) è aggiunto il punto seguente:

«31m. **32005 R 0183**: regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

All'articolo 18 viene aggiunto il testo seguente:

"5. Nel caso degli Stati EFTA, la data di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, è di due mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che integra il regolamento (CE) n. 183/2005 nell'accordo SEE."»;

2) il testo dei punti 31b (direttiva 95/69/CE del Consiglio) e 31ba (direttiva 98/51/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 183/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

([1]) GU L 47 del 21.2.2008, pag. 12.
([2]) GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1.
([3]) GU L 332 del 30.12.1995, pag. 15.
([4]) GU L 208 del 24.7.1998, pag. 43.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2007, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche (*) previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 137/2007 del 26 ottobre 2007.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.